



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni e in particolare i casi e le condizioni in cui non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale n. 2961, in data 27 novembre 1989, con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato "Velomatic mod.103B" della ditta Eltraff s.r.l., con sede in

## DECRETA

### *Articolo 1 (Approvazione)*

1. L'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “**Velomatic 512D**” della società Eltraff S.r.l., con sede in Via T. Tasso, 46-Concorezzo (MI), è estesa ad una versione che si caratterizza per l'adozione di un nuovo dispositivo fotografico digitale FT1D+, in sostituzione del precedente FT1D, avente un sistema di ripresa con sensore CMOS in luogo del precedente sensore CCD e un'unità di controllo e memorizzazione con PC integrato FTPCV4 in sostituzione del precedente HP-10E002SL, e per l'aggiornamento del software dedicato all'interfaccia utente.
2. Rimangono invariate le prescrizioni del D.D. n. 20923, in data 2 marzo 2007. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, rimangono invariate le prescrizioni del D.D. n. 35388, in data 8 aprile 2009.
3. L'approvazione del dispositivo ha validità ventennale a decorrere dal 2 marzo 2007, data di emissione del decreto n. 20923, in data 2 marzo 2007.

### *Articolo 2 (Installazione ed esercizio)*

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi “**Velomatic 512D**”, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel manuale “**Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d'uso e manutenzione**” (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01), emesso in data 15 settembre 2020 e conforme alla copia depositata presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi “**Velomatic 512D**” dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel manuale del dispositivo.
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “**Velomatic 512D**” sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale secondo quanto previsto dal D.M. 282/2017.

### *Articolo 3 (Produzione e commercializzazione)*

1. I dispositivi “**Velomatic 512D**”, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto,

del decreto n. 2961 in data 27 novembre 1989, del decreto n. 20923 in data 2 marzo 2007, del decreto n. 112246 in data 10 dicembre 2007, del decreto n. 103683 in data 30 dicembre 2010, e del decreto n. 5913 in data 17 dicembre 2014, nonché il nome del fabbricante. Qualora siano utilizzati anche gli elementi accessori opzionali denominati "2F", "2L" e "RTV", dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n. 3053, in data 25 luglio 1995, e/o n. 3480, in data 19 settembre 1996. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n. 35388, in data 8 aprile 2009.

2. I dispositivi "Velomatic 512D", che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al manuale "Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d'uso e manutenzione" (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01), emesso in data 15 settembre 2020 e conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Pasquale D'Anzi)



Digitally signed by D'ANZI  
PASQUALE  
C = IT  
O = MINISTERO  
INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI-DIP. TRASPORTI